

R.G. 214-1/2026 P.U.

SENT. 183/2026

REP. 240/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza,
riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Paola Cazzola	Presidente
dott.	Fabio D'Amore	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al R.G. n. 214-1/2026 P.U.

TRA

POLISETTE S.R.L. (C.F. 01802650349) – Avv. Marco Villa

ricorrente

E

ISOTRADE S.R.L. (C.F. 02531770986) – Avv. Alessandro Gagliardi

ricorrente

E

XIXA BLERIM (C.F. XXIBRM82D12Z100S), titolare della ditta individuale
EVROPOSA DI XIXA BLERIM, con sede in Marostica (VI), Via dei Ciliegi
n. 10/2 – non costituito

resistente

Visti i ricorsi ex art. 37 CCII, depositato dai ricorrenti, rispettivamente, l'11 e il
17/07/2026, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore
resistente;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito:

esaminati i documenti allegati e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Registro delle Imprese ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;

il Tribunale osserva quanto segue:

sussiste la legittimazione attiva in capo agli istanti ex art. 37 comma 2 CCII, essendo la Polisette s.r.l. creditrice della somma di € 28.868,43 in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 2873/2025, e la Isotrade s.r.l. creditrice della somma di € 20415,94, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2873/2025;

il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;

la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati di importo non inferiore ad € 30.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dai ricorrenti ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € 110.279,51, risultante dalle informative di cui sopra;

sussiste altresì il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale che

pur ritualmente convocata, non è comparsa per sollevare l'eccezione di cui all'art. 121 CCII; peraltro, dalle informazioni acquisite da parte degli Enti di cui sopra e dagli ultimi bilanci depositati, non risulta che negli ultimi tre esercizi essa non abbia superato le soglie per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. dichiarazione redditi 2025, attivo patrimoniale € 732.127,00, debito verso fornitori € 1.062.971);

il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:

- il mancato pagamento dei crediti azionati, benché fondati su titolo esecutivo e di importo non elevato;
- la pendenza di plurime istanze di liquidazione giudiziale;
- i decreti ingiuntivi definitivi per omessa impugnazione;
- il pignoramento insufficiente da parte di almeno tre creditori;
- un elevato debito erariale, pari ad € 110.279,51, senza che risultino rateazioni.

La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 49 CCII.

Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII,

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **XIXA BLERIM** (C.F. XXIBRM82D12Z100S), titolare della ditta individuale **EVROPOSA DI XIXA BLERIM**, con sede in Marostica (VI), Via dei Ciliegi n. 10/2;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. Giovanni Genovese;

nomina Curatore la dott.ssa Sonia Burinato;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del **26/11/2026, ore 9.00**, dinanzi al Giudice Delegato;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di 30 giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;

onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:

- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- se non vi provvede il debitore entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 60 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;

- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;

dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002;

dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 25/08/2026

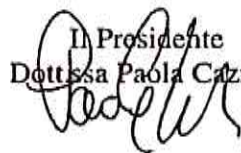
Il Giudice est.

Dott. Giovanni Genovese



Il Presidente

Dott.ssa Paola Cazzola



TRIBUNALE DI VICENZA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26/08/26



funzionario giudiziario
Dott. Federico Zanatta



